

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 20/16

Bolzano, lì 27.10.2016

Decreto correttivo al Jobs Act

Gentile Cliente,

è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 il D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016 recante disposizioni integrative e correttive ai decreti che compongono il c.d. "Jobs Act".

Di seguito Vi riportiamo le novità di maggior rilievo per i datori di lavoro:

Decreto legislativo n. 81/2015

Voucher

Cercando di limitarne un utilizzo elusivo, le integrazioni apportate riguardano il lavoro accessorio (voucher) e sono volte a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, **almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione** di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la sua circolare n. 1/2016 ha fornito sia le istruzioni operative, confermando quanto già previsto nella norma, e ha istituito le caselle di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni preventive. Attualmente **non è ancora attiva la comunicazione tramite sms**.

La **Provincia Autonoma di Bolzano** ha definito, con la nota del 20 ottobre 2016, le **modalità comunicative per le prestazioni** di lavoro accessorio in **Alto Adige** di seguito riportate:

La comunicazione, che è obbligatoria da lunedì, 24 ottobre 2016, dovrà riguardare un singolo lavoratore ed una singola giornata di lavoro e deve avvenire **tramite email**, senza nessun allegato, al seguente indirizzo:

voucher@provincia.bz.it

Rimane in ogni caso ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell'INPS.

Formato della comunicazione per committenti **imprenditori non agricoli e professionisti**:

- codice fiscale del datore di lavoro;
- codice fiscale del lavoratore;
- luogo della prestazione;
- giorno della prestazione (gg/mm/aaaa)
- ora inizio della prestazione (hh:mm);
- ora fine della prestazione (hh:mm).

Esempio: LKJSRT68A20I789D; KLLSTT70A13I589D; Appiano; 10/11/2016; 09:00; 18:00.

Formato della comunicazione per committenti **imprenditori agricoli**:

- codice fiscale del datore di lavoro;
- codice fiscale del lavoratore;
- luogo della prestazione;
- durata della prestazione non superiore a 3 giorni

Esempio: LKJSRT68A20I789D; KLLSTT70A13I589D; Chiusa; 10/11/2016; 11/11/2016; 12/11/2016.

Avvertenza: Le indicazioni vanno riportate **solo nell'oggetto della email** mentre il campo testo rimane vuoto.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da Euro 400,00 a Euro 2.400,00 per ogni giorno e per ogni lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

I contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Decreto legislativo n. 148/2015

Trattamento ordinario integrazione salariale – Presentazione della domanda

Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'azienda presenta in via telematica all'INPS domanda entro il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Tale modifica si riferisce solamente alle domande per eventi oggettivamente non evitabili (per esempio maltempo).

Decreto legislativo n. 151/2015

Dimissioni e risoluzione consensuale

Sarà possibile presentare in via telematica le dimissioni e/o le risoluzioni consensuali tramite e con l'assistenza delle sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Viene chiarito che la procedura telematica non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Quota di riserva disabili (per datori di lavoro con più di 15 dipendenti)

La norma dispone modifiche all'art. 4 della Legge 68/1999, con riguardo alla percentuale di disabilità posseduta all'atto dell'assunzione da lavoratori assunti senza passare dal collocamento obbligatorio.

In precedenza, il comma 3-bis del citato art. 4, prevedeva che i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, erano computati nella quota di riserva nel caso in cui avessero una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.

La modifica ritocca di un punto percentuale della riduzione della capacità lavorativa utile all'inserimento nella quota di riserva, che ricomprende anche i soggetti che possiedono una riduzione della capacità lavorativa del 60% (in precedenza era dal 61% compreso in poi).

Collocamento obbligatorio – regime sanzionatorio per mancata assunzione

Viene ridefinita la sanzione amministrativa da applicare ai datori di lavoro che non ottemperano entro i termini di legge all'obbligo di assunzione di personale disabile. La disposizione riguarda anche per la mancata assunzione dei c.d. "soggetti equiparati" come gli orfani, le vedove dei caduti per lavoro o per servizio e soggetti equiparati nella percentuale individuata dall'art. 18 della legge n. 68/1999.

La nuova sanzione amministrativa è pari ad Euro 153,20 per ogni lavoratore e per ogni giorno di "scopertura".

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

  